



**Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

PROTOCOLLO D'INTESA

Tra l'Agenzia del Territorio ed il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, concernente la fornitura di informazioni relative agli intestati ed alle particelle del Nuovo Catasto Terreni, ricadenti nei limiti degli ambiti territoriali di competenza dei Consorzi di Bonifica, ovvero di Enti istituiti in relazione ai piani di sviluppo agricolo, per il funzionamento dei catasti consortili.

PREMESSO CHE

- in data 2 maggio 1998 è stata stipulata tra il Ministero delle Finanze – Dipartimento del Territorio ed il Ministero delle politiche agricole – Direzione Generale delle Risorse Forestali, Montane ed Idriche una convenzione finalizzata alla *“fornitura di informazioni registrate su nastro magnetico, relative agli intestati ed alle particelle del Nuovo Catasto Terreni, ricadenti nei limiti di giurisdizione dei Consorzi di Bonifica, ovvero di Enti istituiti in relazione ai piani di sviluppo agricolo, per il funzionamento dei catasti consortili?”*;
- in data 1° aprile 2006 la suddetta convenzione è venuta definitivamente a scadere per decorrenza dei termini di validità della medesima, come indicato nell’art. 8 della citata convenzione;
- con nota prot. n. 1676 del 31 dicembre 2007, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali — Commissario ad acta sottolineando l’interesse e la necessità dei Consorzi di Bonifica ad acquisire i dati catastali di stretta competenza del loro territorio, ha manifestato l’opportunità di procedere al rinnovo della stessa per una più razionale ed efficace gestione dei propri impianti irrigui, realizzati con importanti finanziamenti statali;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale, come modificato dall'articolo 25 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, all'articolo 59, comma 7-bis, prevede che, con decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio, di concerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, previa intesa con la Conferenza unificata, sono definite le regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni;
- con decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 13 novembre 2007 sono state definite le regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni, ai sensi dell'art. 59, comma 7- bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- al fine della gestione dei Catasti consortili con procedure automatizzate e al fine altresì di una migliore conoscenza del territorio per la gestione più economica e razionale delle risorse irrigue, nonché della gestione del consistente patrimonio infrastrutturale realizzato con finanziamenti statali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - intende formalizzare una collaborazione con l'Agenzia del Territorio ai fini della migliore organizzazione e semplificazione dei processi di fornitura di informazioni catastali per il funzionamento dei Catasti consortili;

- il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha già posto in essere, con il SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), un sistema di interscambio con l'Agenzia del Territorio per trattare la stessa tipologia di dati, garantendo la fruibilità e l'interscambio nel rispetto delle regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica definite dal decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 13 novembre 2007.

TUTTO CIO' PREMESSO TRA

l'Agenzia del Territorio (di seguito AdT), nella persona del Direttore, Dr.ssa Gabriella Alemanno

E

il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali — Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità (di seguito Mipaaf), nella persona del Capo Dipartimento, Dr. Adriano Rasi Caldogno

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

1. Le premesse fanno parte integrante del presente protocollo d'intesa.

Art. 2

(Oggetto)

1. L'AdT consente al Mipaaf la fruizione dei dati catastali, tramite i servizi di interscambio, erogati nel rispetto delle regole del Sistema Pubblico di Connettività (SPC), per fornire informazioni riguardanti gli intestati e le particelle ai Consorzi di Bonifica interessati, nei limiti degli ambiti territoriali di competenza.

Art. 3

(Modalità di accesso)

1. Ai fini della fruizione dei servizi di interscambio, il Mipaaf procederà alla sottoscrizione della Convenzione per la fruizione della base dei dati catastali gestita dall'Agenzia del Territorio di cui all'articolo 2 del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 13 novembre 2007.
2. Il Mipaaf potrà avvalersi, per l'accesso ai servizi di interscambio, della infrastruttura di colloquio già operativa tra i sistemi informativi dell'AdT e del Mipaaf.
3. A seguito delle comunicazioni di cui all'articolo 4, l'AdT procederà alla abilitazione del Mipaaf alla fruizione dei servizi di interscambio per i territori di interesse. Conseguentemente, il Mipaaf potrà attivare i processi informatici di fruizione dei servizi di interscambio.

Art. 4

(Ambito territoriale)

1. Le informazioni catastali verranno fornite per gli interi territori comunali, che comprendono gli ambiti territoriali di competenza dei Consorzi di Bonifica.

1. Il Mipaaf, al quale spetta il coordinamento dell'intera attività del settore ed il soddisfacimento delle richieste dei Consorzi interessati, dovrà provvedere alla comunicazione iniziale e all'aggiornamento dell'elenco dei Consorzi in favore dei quali verranno fornite le informazioni catastali.

1. Per ogni Consorzio, il Mipaaf indicherà l'elenco dei Comuni che formano l'ambito territoriale di relativa competenza.

Art. 5

(Utilizzo dei dati catastali)

1. Le informazioni catastali sono rese disponibili esclusivamente ove necessarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali di cui al presente protocollo, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e in materia di riutilizzo dei dati e delle informazioni catastali.

2. A tale scopo, il Mipaaf, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, si impegna a non permettere l'utilizzo delle informazioni catastali e dei dati memorizzati forniti, come disposto dall'articolo 4 del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 13 novembre 2007, per scopi e finalità diverse da quelle istituzionalmente previste per i Consorzi interessati, con i quali il Mipaaf perfezionerà apposite convenzioni.

Art. 6

(Sicurezza del sistema di cooperazione e conservazione dei dati acquisiti)

1. Gli scambi di documenti informatici tra AdT e Mipaaf avvengono nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC), attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure e regole tecniche di sicurezza.

2. In particolare, l'AdT ed il Mipaaf si impegnano reciprocamente ad adottare, nei propri domini di sicurezza, le misure minime definite nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) atte a garantire:

- la salvaguardia dell'integrità e della riservatezza delle informazioni scambiate;
- la corretta individuazione delle responsabilità di ciascun soggetto che partecipa alla fruizione del servizio.

3. L'AdT ed il Mipaaf attuano le misure minime organizzative e tecniche previste dalle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4 Il Mipaaf si impegna a richiedere ai Consorzi di Bonifica interessati dal presente protocollo d'intesa l'adozione di analoghe regole di sicurezza e conservazione dei dati catastali ed a verificarne l'adempimento.

Art. 7

(Sospensione e revoca)

1. L'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 5 e dall'articolo 6, determina, in relazione alla gravità dell'inadempimento stesso, la sospensione ovvero la revoca del collegamento telematico, comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 8

(Durata)


1. Il presente protocollo produce i suoi effetti a partire dalla data di stipula ed ha la durata di tre anni. Esso potrà essere rinnovato per un ulteriore triennio, previa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza.

Roma, li 12 gennaio 2011

Per l'Agenzia del Territorio

Il Direttore

Dr.ssa Gabriella Alemanno



Per il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

Il Capo Dipartimento

Dr. Adriano Rasi Caldagno

